



Comune di Verdellino

(Provincia di Bergamo)

Piazza don Martinelli, 1 - 24040 Verdellino

cod.fisc./p.IVA 00321950164 - tel. 0354182811 – fax. 0354182899

E-Mail: info@comune.verdellino.bg.it – PEC: info@pec.comuneverdellino.it

sito internet: www.comune.verdellino.bg.it

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA ENTE PUBBLICO E COOPERATIVA SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381.

Il Comune di Verdellino e la Cooperativa sociale "DELLA COMUNITA'" al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell'art. 4 Legge 381/91 e successive modificazioni, in applicazione dei principi contenuti nell'art. 5 della Legge 381/91 stipulano la presente convenzione.

In data febbraio 2013 tra il Comune di Verdellino (che di seguito per brevità sarà chiamato Comune) con sede a Verdellino P.zza Don Martinelli n1 Codice Fiscale 00321950164 rappresentato da arch. Mario Camizzi nato a Cianciana (AG) il 15 febbraio 1954 abilitato alla sottoscrizione del presente atto

E

La Cooperativa sociale "Della Comunità" (che di seguito sarà chiamata COOPERATIVA), con sede a Stezzano (BG) via Berlocca n. 3 Codice Fiscale 80008650162 iscritta nella sezione "B" foglio n. 56 al n. 112 Albo Regionale delle Cooperative Sociali, nella persona del suo legale rappresentante signor Vanenti Gianpietro nato a Bergamo il 08/08/1964 e residente a Bergamo in via Merula, 10 abilitato alla sottoscrizione del presente atto

VISTI

gli articoli 1,2,4,5,8,9, della legge 381/91 e l'articolo 11 della legge regionale 21/2003

PREMESSO

- che la scelta del convenzionamento con la COOPERATIVA è motivata dal fatto che l'Amministrazione intende sostenere le attività svolte dalle Cooperative Sociali;
- che la COOPERATIVA è stata individuata a seguito di informazioni presso il Consorzio "IL SOLCO", vicinanza territoriale, credenziali qualitative;
- che permangono per la COOPERATIVA le condizioni per l'iscrizione all'Albo regionale ai sensi della legge, come da autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante;
- che per il perseguimento degli scopi statuari finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, la COOPERATIVA svolge le seguenti attività manutenzione del verde, pulizie civili ed industriali;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

E' affidato alla COOPERATIVA lo svolgimento delle servizio di pulizia dei seguenti locali comunali:

- MUNICIPIO E SEDE DEI VIGILI (Via Verdi);
- BIBLIOTECA;
- PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DI VERDELLINO;
- PALESTRA SCUOLA MEDIA DI ZINGONIA;
- AUDITORIUM SCUOLA ELEMENTARE DI ZINGONIA
- CENTRO SOCIALE
- AUDITORIUM (apertura, chiusura e vigilanza durante le manifestazioni - gestione degli impianti tecnologici)

ART. 2 – DURATA

La presente convenzione ha la durata di anni 3 (tre) dal 1° marzo 2013 al 28 febbraio 2016;

ART. 3 – OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA

La COOPERATIVA si impegna:

- a) ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa persone in condizione di svantaggio come previsto dall'art .4 della legge 381/91, rispetto alle quali viene previsto il progetto di cui all'art. 4 della presente convenzione;
- b) ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori e volontari in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività. Gli operatori ed i volontari devono essere dettagliati in due distinti elenchi debitamente sottoscritti dal legale rappresentante della COOPERATIVA e contenenti tutte le informazioni possibili a definire la posizione e professionalità di ognuno (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio, ecc.). La COOPERATIVA si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati;
- c) a nominare, quale responsabile dello svolgimento delle attività, il Sig. Caldara Fulvio e, quale responsabile degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate, la dott.ssa Amboni Ernestina.
- d) ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art.2 della legge 381/91;
- e) ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge;
- f) ad applicare a favore dei soci lavoratori subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
- g) ad applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore;
- h) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
- i) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'ENTE o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio;

- j) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy"
- k) a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti nel Capitolato Speciale allegato alla presente convenzione,
- l) a trasmettere all'ENTE almeno ogni semestre una relazione sull'attività sociale, con un elenco nominativo delle persone svantaggiato inserite al lavoro, contenente per ognuna: la tipologia di svantaggio, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno / part-time), la durata di assunzione, il numero delle giornate ritenuti utili (effettiva presenza al lavoro, ferie, malattie e infortuni).

ART. 4 – PROGETTI PERSONALIZZATI DI INSERIMENTO LAVORATIVO

Un referente designato dalla COOPERATIVA ed un rappresentante del Servizio inviante o dell'ENTE predisporranno un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate. Le modalità di intervento a favore delle persone svantaggiate inserite competono, nel rispetto del progetto personalizzato concordato, alla COOPERATIVA.

ART. 5 – VERIFICHE PERIODICHE E CONTROLLI

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, l'ENTE potrà effettuare degli opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura della COOPERATIVA e con i lavoratori svantaggiati. Tali attività di controllo dovranno essere tradotte in apposite relazioni, trasmesse anche alla COOPERATIVA. Il/I referente/i dell'ENTE incaricati del controllo e alla vigilanza sono l'arch. Mario Camizzi e la sig.ra Bruna Zanchi. L'ENTE comunica entro 30 giorni alla COOPERATIVA l'eventuale sostituzione dei predetti referenti.

ART. 6 – OBBLIGHI DELL'ENTE

L'ENTE si impegna ad erogare per la fornitura dei servizi convenzionati il corrispettivo stabilito per il primo anno in **Euro 51.037,92** diconsì (cinquantunomilazerotrentasette/92) annui più IVA, da corrispondere in 12 rate mensili entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura. Per l'espletamento del servizio convenzionato relativamente al secondo ed al terzo anno l'importo suddetto di **Euro 51.037,92** sarà aumentato della percentuale d'incremento ISTAT.

ART. 7 – RITARDI NEI PAGAMENTI

Per ritardati pagamenti l'ENTE si impegna a versare alla COOPERATIVA gli interessi di legge come da D.LGS. 231/2002.

ART. 8 – CONSORZI

Nel caso di convenzione stipulata con un Consorzio, l'eventuale sostituzione della cooperativa esecutrice deve essere autorizzata da parte dell'ENTE.

ART. 9 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:

- grave inadempimento della COOPERATIVA;
- inadempimenti dell'ENTE relativi a;
- ritardato pagamento del corrispettivo da parte dell'ENTE per oltre sei mesi dalla scadenza di cui all'art. 5;

E' causa di risoluzione della convenzione la cancellazione della COOPERATIVA dall'Albo Regionale delle cooperative sociali, fatta salva la volontà da parte dell'ENTE, in conformità a provvedimento motivato, di fare precedere al convenzione sino alla sua naturale scadenza.

ART. 10 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto sarà devoluta alla cognizione di un Collegio Arbitrale costituito da tre membri così nominati: uno dal ricorrente, uno dal resistente ed il terzo di comune accordo o in mancanza, su ricorso della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Bergamo.

Il ricorso degli arbitri deve essere proposto a pena di decadenza nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia. Gli arbitri decidono in modo rituale quali mandatarî delle parti ai sensi degli articoli 810 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Il Collegio decide entro novanta giorni dall'accettazione dell'ultimo arbitro. Le decisioni del Collegio sono definitive salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione davanti all'autorità giudiziaria.

ART. 11 – CAUZIONE

A garanzia della regolare esecuzione dell'attività/fornitura di beni la COOPERATIVA costituirà una cauzione di Euro 4.593,42 **pari al 3%** dell'importo complessivo (51.037,92 x3%x3 = € 4.593,42)

mediante fidejussione, rilasciata da idoneo istituto o altro ente abilitato, valida per la durata della convenzione, che sarà restituita 30 giorni dopo la scadenza.

ART. 12 – SPESE DI STIPULA DELLA CONVENZIONE

Tutte le spese inerenti conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della COOPERATIVA.

ART. 13 – ALLEGATI ALLA CONVENZIONE

Sono parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati:

- autocertificazione dell'iscrizione all'Albo Regionale;
- Capitolato Speciale firmato per accettazione;
- Elenco dei prezzi firmato per accettazione;
- Polizza fideiussoria.

ART. 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'ENTE nomina quale responsabile del procedimento l'arch. Camizzi Mario cui la COOPERATIVA si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.

Letto confermato e sottoscritto per accettazione

Per la Cooperativa Sociale

per l'Ente

.....

.....